



Ministero dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA
POZZALLO

Ordinanza n. 23/07

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo:

- VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 – Supplemento Ordinario n. 28, e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** l’art 28 della Legge Regionale 29 dicembre 2003, n. 21 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 30 dicembre 2003, con il quale viene istituita la Soprintendenza del Mare;
- VISTO** Il Decreto 12.07.1989, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 175 del 28 luglio 1989, emanato di concerto tra il soppresso Ministero della Marina Mercantile ed il Ministero dei beni Culturali ed Ambientali, recante “Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico”;
- VISTA** la nota n. 262/S I pervenuto in data 18 aprile 2007 della Regione Siciliana – Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e P.I. – Dipartimento Beni Culturali ed Ambientali E.P., Area Soprintendenza del Mare – Servizio Beni Storico- Artistici e Demo Antropologici, Unità Operativa III – Conoscenza, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico-artistico ed Etno-antropologico, con cui viene segnalato che nello specchio acqueo in prossimità delle coste del comune di Vittoria (RG), località Scoglitti, immediatamente a nord del fiume Ippari, sui fondali antistanti l’arenile di Cammarana, in circa 3 metri d’acqua e a circa 80 metri dalla riva, si trova un sito subacqueo di particolare interesse storico limitrofo ad una vasta area marina connotata da reperti subacquei di interesse archeologico in prossimità della zona di Camarina;
- SENTITI** i rappresentanti della locale marineria da pesca, dei centri di attività subacquea, dei club velici e dei sodalizi turistici, giusta verbale di riunione tenutasi in data 27.04.2007;
- RITENUTO** di dover predisporre opportuno provvedimento atto ad impedire le attività all’interno dello specchio acqueo interessato dalla presenza del sito d’interesse storico sommerso col fine di scongiurare eventuali furti e danneggiamenti al suddetto patrimonio;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1
(Area interdetta)

Con decorrenza immediata, nella zona di mare, delimitata dalla polilinea congiungente i punti B, A, D e C e dal tratto di costa compreso tra i predetti punti B e C, le cui coordinate geografiche nel sistema di riferimento GCS WGS 84 sono le seguenti:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	36°52'.767 N	014°26'.155 E
B	36°52'.767 N	014°26'.296 E
C	36°52'.551 N	014°26'.318 E
D	36°52'.550 N	014°26'.156 E

come da planimetria allegata facente parte integrante della presente Ordinanza, è interdetta la sosta, l'ancoraggio, la pesca, anche subacquea, le immersioni in apnea o con apparecchi respiratori nonché qualsiasi attività finalizzata al danneggiamento del sito e/o all'esportazione delle sue parti.

Articolo 2 *(Eccezioni)*

Fanno eccezione ai divieti di cui all'articolo 1:

1. Le immersioni per finalità di ricerca scientifica o per attività cine-fotografiche, specificatamente autorizzate;
2. Lo svolgimento di attività di visite guidate subacquee organizzate da Centri di immersione subacquea o Centri di addestramento subacqueo, regolarmente iscritti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e conformi alle discipline del settore, previa autorizzazione annuale. I centri autorizzati dovranno fornire una significativa documentazione video-fotografica del sito alla Soprintendenza del Mare, ai fini del monitoraggio dello stesso nel tempo, e saranno garanti che durante le immersioni non vengano effettuate attività che possano danneggiare o deturpare il bene e il suo contesto.

Le autorizzazioni per le attività di cui ai punti 1. e 2. verranno concesse da questa Autorità Marittima previo Nullaosta dell'Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e P.I. – Dipartimento Beni Culturali ed Ambientali E.P., Area Soprintendenza del Mare – Servizio Beni Storico- Artistici e Demo Antropologici.

Articolo 3 *(Sanzioni)*

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento e, qualora il fatto costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione. Se conduttori di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del D.Lgs. 171/2005.

Articolo 4 *(Rispetto dell'Ordinanza)*

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Pozzallo, 11 maggio 2007

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi GALIOTO



